

Art. 33 – Iscrizione dei cavalli sportivi al “Ruolo federale del cavallo”

- 33.1 Tutti i cavalli che svolgono attività sotto l’egida e/o la vigilanza F.I.S.E. devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo.
- 33.2 L’iscrizione al Ruolo federale del cavallo conferisce al cavallo la qualifica di “cavallo atleta”, qualora lo stesso non sia destinato alla produzione di alimenti (così detto non Destinato alla Produzione di Alimenti “DPA”). Tale previsione è necessaria per i cavalli iscritti al Ruolo federale che svolgono attività sportiva.
- 33.3 L’iscrizione al Ruolo federale del cavallo deve essere annualmente rinnovata con il versamento della quota deliberata dal Consiglio Federale. Il rinnovo dell’iscrizione annuale decorre dal momento in cui perverrà a F.I.S.E. il pagamento di detta quota.
- 33.4 L’iscrizione al ruolo necessita la preliminare registrazione del cavallo presso la competente Banca Dati Nazionale ai sensi dell’art. 2 **Regolamento Veterinario F.I.S.E.**
- 33.5 Il richiedente l’iscrizione al ruolo federale deve presentare i seguenti documenti:

33.5.1 documento di identificazione del cavallo. Sono tali:

- a) i documenti identificativi rilasciati da Associazioni di Razze Italiane riconosciute (es. ANICA, UNIRE, MiPAFF, ANARCRHAL ecc. v. elenco al seguente link:

https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en

in quanto automaticamente inseriti nella Banca Dati Nazionale degli Equini;

- b) il documento di identificazione AIA-APA o equivalente in funzione delle vigenti disposizioni ministeriali se compilato anche nella parte descrittiva e grafica del cavallo. Qualora non vi fosse parte descrittiva e grafica del cavallo, il documento integrativo (così detto “pupazzetto”) può essere predisposto e rilasciato da un Veterinario accreditato F.I.S.E.;
- c) il documento di identificazione, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito nella competente Banca Dati Nazionale), se redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese). Qualora fosse incompleto nella parte grafica, può essere completato da un Veterinario accreditato F.I.S.E.;
- d) il documento di identificazione straniero, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito nella competente Banca Dati Nazionale), non redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese) deve essere integrato dall’**Allegato B Regolamento Veterinario F.I.S.E.**, compilato a cura di un Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E.;
- e) il documento di identificazione straniero, già registrato presso uno degli Enti abilitati ai sensi delle vigenti leggi all’inserimento nella competente Banca Dati Nazionale, non redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese) e dal quale il Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E. non possa dedurre l’identificazione del cavallo attraverso la descrizione grafica, il

microchip o altri segni di identificazione deve essere integrato dalla traduzione giurata dei dati segnaletici del documento e dall'**Allegato B Regolamento Veterinario F.I.S.E.** compilato a cura di un Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E..

33.5.2 L'**Allegato A Regolamento Veterinario F.I.S.E.** pubblicato sul sito F.I.S.E..